

COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio

Sede legale: Piazza Unità d'Italia 4, 34121 Trieste

C.F. e Part. IVA 00210240321

OGGETTO: Servizio di assistenza e supporto legale giuslavoristico in materia di appalti pubblici

CIG_____

TRA

il **Comune di Trieste** di seguito indicato più brevemente quale "Comune", rappresentato dal dott. Andrea Prodan, Direttore del Servizio "Coordinamento Amministrativo" del Dipartimento "Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio", domiciliato agli effetti del presente atto nella sede del Comune di Trieste a Trieste in Piazza dell'Unità d'Italia n.2, il quale interviene e stipula il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, co. 3, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente "Regolamento per la disciplina dei Contratti" del Comune di Trieste, nel prosieguo dell'atto indicata anche come "Ente" o "Amministrazione"; e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

l'avv. _____, P.Iva _____, cf_____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di ___, con studio legale in _____, pec _____, assicurato per la responsabilità professionale presso _____ con polizza n. _____,

nel prosieguo dell'atto indicato anche come "Operatore Economico" o "OE";

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- 1) Con determina n._____ è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, in favore dell'operatore economico _____ del servizio di assistenza e supporto legale giuslavoristico in materia di appalti pubblici a favore del Comune di Trieste;
- 2) che l'operatore economico è risultato essere in possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione necessari a garantire la piena affidabilità del servizio di supporto innanzi indicato.

Tutto ciò premesso, il Comune di Trieste e l'operatore economico

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Premessa.

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

Articolo 2 - Oggetto del servizio.

L'operatore economico si obbliga a fornire al Comune i servizi professionali di assistenza e supporto stragiudiziale in materia giuslavoristica per l'espletamento delle seguenti attività:

- assistenza e supporto nella gestione degli appalti pubblici dell'Ente (con riferimento agli aspetti giuslavoristici), anche alla luce delle novità contenute nel d. Lgs. 36/2023 e nello specifico con il decreto correttivo 209/2024 per quanto riguarda l'Allegato I.01 avente ad oggetto "Contratti collettivi (Articolo 11, commi 2 e 4)". A tal fine l'operatore economico si impegna nell'attività di individuazione del contratto collettivo applicabile al singolo appalto, nella predisposizione modelli/schede standard per la verifica del contratto collettivo e della sua equivalenza delle tutele, supporto specifico in fase pre gara e in fase di controllo, comparazione delle tutele, parametri retributivi e normativi ecc.;
- attività di formazione/inquadramento iniziale della materia di cui al punto precedente in favore di funzionari e/o dipendenti del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio;
- predisposizione di pareri scritti in ordine a problematiche afferenti all'applicazione dell'Allegato I.01 avente ad oggetto "Contratti collettivi (Articolo 11, commi 2 e 4)" da rendersi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di parere.

Articolo 3 – Modalità di espletamento del servizio

L'Ente si impegna a fornire all'operatore economico tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento del servizio. L'operatore economico è tenuto ad adempiere al servizio ricevuto con la diligenza e la correttezza proprie della professione, nei tempi concordati, tenendo conto delle esigenze dell'Ente. Per l'espletamento del servizio l'operatore economico potrà avvalersi di propri collaboratori, ai quali delegare, sotto la propria responsabilità e supervisione, determinati adempimenti. L'attività di supporto e assistenza verrà svolta dall'operatore economico, per quanto possibile, telematicamente, mediante comunicazioni a mezzo posta elettronica o tramite collegamento visivo a distanza col personale dell'Ente ed eventuali terzi, per il tramite dei più comuni applicativi; tuttavia, qualora necessario, l'operatore economico si impegna ad assicurare la propria presenza a Trieste, presso la sede dell'Ente.

Articolo 4 - Durata

Il presente contratto ha una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula, con opzione di rinnovo da parte del Comune di ulteriori 12 mesi.

Articolo 5 - Determinazione del compenso e modalità di pagamento.

In considerazione della natura del servizio, il compenso spettante all'operatore economico è determinato nella misura fissa di € _____ ad ora, oltre 15% spese forfettarie (DM 55/2014), CCA e IVA, con un limite max di 360 ore annue. Il pagamento del compenso professionale avrà luogo sulla base della rendicontazione trimestrale delle prestazioni e delle ore impiegate che l'operatore economico renderà all'Ente e previa trasmissione della fattura. In ragione degli obblighi posti a carico delle parti dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e s.m.i, ed allo scopo di garantire il buon

funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Trieste - Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, 34123 Trieste, codice fiscale 00210240321, riportando nell'oggetto il riferimento al servizio ed il codice univoco dell'Ente B87H10. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e verrà effettuato sul conto corrente intestato a _____

L'operatore economico sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto.

Articolo 6 – Penali

Qualora il parere non venga reso entro il termine di 5 giorni lavorativi come previsto dall'art. 2, le penali sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10% di detto ammontare netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del codice dei contratti.

Articolo 7 - Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni di cui l'operatore economico verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'operatore economico si obbliga ad adottare con i propri collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Il divieto di divulgazione non si applicherà qualora:

- l'informazione risulti divenuta di pubblico dominio, senza che il consulente sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza, e sempre che il consulente abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- il Comune abbia autorizzato, per iscritto, l'operatore economico a divulgare l'informazione a specifici soggetti.

L'operatore economico dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di due anni successivi alla scadenza del servizio o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

Con atto specifico l'operatore economico sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati.

Articolo 7 - Cessione del contratto

È fatto espresso divieto all'operatore economico di cedere totalmente o parzialmente il servizio affidatogli senza il preventivo consenso scritto del Comune. L'inadempimento di quanto stabilito comporterà la risoluzione di diritto del presente servizio.

Articolo 8 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente atto di conferimento di servizio deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 9 – Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che il Comune di Trieste potrà recedere liberamente dal presente servizio qualora lo stesso ne ritenga impossibile o inopportuna la conduzione a termine a suo insindacabile giudizio. Il Comune dovrà comunicare al consulente per iscritto la sua volontà di recedere dal servizio e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il servizio stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso il consulente dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Comune, e comunque entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. Le parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificamente alle previsioni contenute nell'art. 1671 c.c., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del consulente delle spese sostenute sino alla data del recesso ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi, escluso ogni indennizzo per il mancato guadagno.

Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa. Risoluzione, cessazione degli effetti del servizio – conseguenze

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c. le parti convengono che per le ipotesi di risoluzione per inadempimento contrattuale, la risoluzione di diritto del servizio opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente - a mezzo posta elettronica certificata/lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - della volontà di avvalersi della presente clausola. Le parti convengono inoltre che, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili, in caso di risoluzione o cessazione degli effetti del servizio per qualsivoglia causa, il Comune sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del consulente dei compensi e delle spese sostenute sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi.

Articolo 11 - Incompatibilità.

Per l'operatore economico fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo l'operatore economico dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora l'operatore economico fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. 30.3.2001 n.165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora l'operatore economico, durante lo svolgimento del presente servizio, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto

richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dall'operatore economico e consegnato all'Amministrazione comunale.

L'operatore economico si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 12 – Osservanza dei codici di comportamento

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'operatore economico è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, reperibili nella sezione Trasparenza\Disposizioni generali del sito <https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/> .

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 13 – Patto d'integrità

L'incaricato si impegna a rispettare il patto d'integrità del Comune di Trieste, approvato con Deliberazione Giuntale n. 554 dd. 23 novembre 2015, allegato al presente atto (All. B). Le clausole del Patto d'Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Articolo 14 - Coperture assicurative

Il consulente garantisce che la propria persona e gli eventuali collaboratori utilizzati sono coperti dalle assicurazioni obbligatorie e da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extra professionali che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del presente servizio.

Articolo 15 - Foro competente

Il presente contratto viene concluso in Trieste presso gli uffici del Comune. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trieste per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente servizio.

Articolo 16 - Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia.

Nel caso sussistano le condizioni di richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, il consulente si impegna a fornire tutti i dati necessari previsti dalla legge.

Articolo 17 - Informativa trattamento dei dati personali

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Reg.to UE 2016/679, è allegata al presente contratto.

Trieste, __/__/2025

Per il Comune di Trieste
dott. Andrea Prodan
Responsabile del procedimento
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Per l'Operatore Economico
avv. _____
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA PRODAN

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 27/10/2025 10:16:25